



ANFoC

Oggetto: convenzione formazione qualificata ANFoC - SIULM.

## Premessa

Nelle more della più proficua collaborazione fra Associazioni e nella volontà libera di entrambe le Parti di siglare il presente accordo finalizzato ad ottenere formazione professionale altamente specializzata, i firmatari:

CONTE dr Massimiliano, Presidente dell'Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti iscritta nell'Elenco delle Associazioni professionali in carico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, II sezione del Registro, rilasciante attestato di qualità e qualificazione professionale (in sigla ANFoC), con sede legale in via Vietti, 8 in Vinzaglio (NO), cap 28060 CF: 94087280031 e Partita IVA: 02763970031 codice CUI: KRRH6B9 mail: segreteria.anfoc@gmail.com telefono e whatsapp 3278692326

Е

RIFINO dr Giuseppe delegato per il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (in sigla SIULM) con sede legale in via Divisione Julia, 46 in Istrana (TV), cap 31036 Partita IVA: IT97980170589

## **STATUISCONO**

## Quanto segue:

- **art. 1. Convenzione.** L'ANFoC garantisce a tutti gli appartenenti SIULM una formazione professionale e competente in materie criminologiche, criminalistiche e di scienze forensi in generale.
- **art. 2.** Usufrutto della convenzione. Tutti gli appartenenti al SIULM Carabinieri hanno diritto di frequentare i corsi ANFoC aderendo alla presente convenzione, esibendo la tessera di iscrizione al SIULM Carabinieri all'atto dell'adesione ad un corso ANFoC la quale si impegna a riconoscerne i diritti statuiti nella presente convenzione. La convenzione ha anche valore nei confronti dei

familiari degli iscritti SIULM – Carabinieri, la quale si estende di diritto purchè facilmente identificabili da un appartenente regolarmente iscritto al SIULM – Carabinieri che garantisce per loro.

- **Art. 3. Corsi caratterizzanti.** L'ANFoC si impegna a erogare corsi di formazione del tipo *caratterizzante* (il cui scopo è accrescere le competenze curriculari dell'iscritto SIULM Carabinieri), che possono essere spesi nel mondo del lavoro e che accrescono il Curriculum Studiorum e Vitae degli iscritti SIULM Carabinieri.
- **Art. 4. Corsi professionali.** L'ANFoC si impegna a erogare corsi di formazione del tipo *professionalizzante* (il cui scopo è apprendere una professione), che possono essere spesi nel mondo del lavoro e che consentono di padroneggiare un aspetto della professione per cui vengono istituiti.
- **Art. 5. Esenzione dagli esami.** Per la peculiarità tipica della professione che SIULM Carabinieri rappresenta, ANFoC si impegna ad **esentare** gli iscritti SIULM Carabinieri agli esami finali per conseguire gli attestati di cui l'articolo 4 della presente convenzione. Detta esenzione **non opera** per i familiari degli iscritti SIULM Carabinieri che dovranno necessariamente sostenere l'esame finale per il rilascio dell'attestato di cui l'articolo 4 del presente documento.
- **Art. 6. Materiale didattico.** Quando un corso professionalizzante ovvero caratterizzante è istituito con materiale didattico cartaceo (generalmente libri), ANFoC consente agli iscritti SIULM Carabinieri che lo desiderano di acquistarli con versamento a parte, unicamente se lo desiderano.
- **Art. 7. Attestato finale.** La presente convenzione fa rientrare nel prezzo finale all'iscritto SIULM Carabinieri o suoi familiari unicamente l'attestato dematerializzato finale. Qualora il corsista SIULM Carabinieri o suo familiare voglia ottenere una pergamena, costi di stampa e spedizione assicurata sono a parte e da corrispondere separatamente, se lo desiderano.
- **Art. 8. Iscrizioni.** Ogni iscritto SIULM Carabinieri o suo familiare in regola con la tessera di iscrizione che desideri iscriversi ai corsi ANFoC, può farlo **autonomamente** inoltrando mail di contatto a: <a href="mailto:segreteria.anfoc@gmail.com">segreteria.anfoc@gmail.com</a> e qualificarsi mediante esibizione della tessera, come iscritto SIULM Carabinieri. L'obbligo è esteso anche ai familiari, che dovranno necessariamente essere presentati da un appartenente al SIULM Carabinieri e riconosciuti come tali.
- Art. 9. Pubblicità. ANFoC e SIULM Carabinieri consentono la pubblicità della presente convenzione sia fra gli associati SIULM che sul sito ufficiale dell'ANFoC ( www.anfoc.it ), nonché l'usufrutto dei loghi e dei simboli unicamente per fini pubblicitari inerenti la presente convenzione. Il Regolamento interno ANFoC infatti, all'articolo 124. Concessione del logo combinato con l'articolo 125. Convenzioni consente l'utilizzo del logo ANFoC unicamente per l'attività posta in essere. Ne sono vietate quindi tutte le attività che non rientrano in questa convenzione. Il logo ANFoC può essere utilizzato dal SIULM Carabinieri per la pubblicità sul sito ufficiale dell'Associazione stessa.
- Art. 10. Durata della convenzione. La convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno. Una delle Parti che intende revocarla unilateralmente deve darne comunicazione

all'altra a mezzo mail <u>segreteria.anfoc@gmail.com</u> per ANFoC e <u>carabinieri@siulm.it</u> per SIULM – Carabinieri.

**Art. 11. Agevolazioni economiche.** ANFoC e SIULM – Carabinieri statuiscono che per gli iscritti in regola con il tesseramento ed i loro familiari che decidono di iscriversi ad un corso che ritengono utile frequentare per il proprio sapere personale o professionale, hanno diritto ad uno sconto *pro – capite* pari al 35% sul prezzo aperto al pubblico che ANFoC applica. Se gli iscritti SIULM – Carabinieri costituiscono un gruppo che va dalle DIECI unità a salire (comprensivi dei propri familiari), lo sconto *pro – capite* sale al 40%.

## Disposizioni transitorie e finali

- I. La presente convenzione diventa immediatamente operativa alla notifica del presente atto, siglato dalle parti;
- II. La presente convenzione può essere estesa anche ad altre sezioni del SIULM, purchè i rappresentanti ne facciano espressa richiesta. In tal caso, basterà unicamente aggiungere agli atti una semplice comunicazione di intenti che perfezioni l'adesione alla convenzione stessa;
- III. La presente convenzione è vincolante fra le parti e sempre operativa, salvo espressa revoca ovvero espressa intenzione a non usufruirne da parte degli iscritti SIULM Carabinieri e loro familiari;
- IV. Per poter accedere alla convenzione, gli iscritti SIULM Carabinieri devono necessariamente essere in regola con il tesseramento annuale e qualora i propri familiari ne abbiano interesse, gli iscritti SIULM Carabinieri devono essere loro garanti;
- V. In presenza di problematiche che possono scaturire dall'applicazione di questa convenzione ovvero nell'usufrutto dei corsi, SIULM Carabinieri deve rivolgersi in prima istanza alla Commissione di Disciplina e Vigilanza dell'ANFoC, Organo autonomo ed altamente specializzato nella risoluzione delle controversie; il foro resta quello di Novara;
- VI. Per qualsiasi problematica di carattere gestionale e non specificatamente disciplinata dalla seguente convenzione, le Parti possono procedere a risolverla per *brevi manu* se ciò non è espressamente in contraddizione con i dettati presenti nella convenzione siglata.

Vinzaglio, lì 16.06.2024

Il Presidente ANFoC CONTE

Il Delegato SIULM – Carabinieri

RIFINO

CI YM COR